



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

**Norme Attuative della Scuola di Dottorato di Ricerca in
Studi Storici**

**Approvate dal Consiglio di
Dipartimento di Scienze Umane
e Sociali il 26 ottobre 2005**



INDICE

1. Denominazione ed afferenti
2. Obbiettivi
3. Organi della Scuola di Dottorato
4. Collegio dei Docenti
5. Coordinatore e Vice-Coordinatore della Scuola del Corso
6. Tutor
7. Obiettivi formativi specifici
8. Attività formative istituzionali
9. Modalità di svolgimento delle attività formative
10. Manifesto degli Studi
11. Requisiti di ammissione
12. Svolgimento dell'esame di ammissione
13. Commissione giudicatrice per l'accesso alla Scuola
14. Modalità di ammissione
15. Incompatibilità
16. Ammissione agli anni successivi
17. Diritti e doveri dei dottorandi
18. Conseguimento del titolo
19. Carta dei Servizi
20. Norme transitorie
21. Modifica delle Norme Attuative
22. Norme di rinvio



Art. 1 - Denominazione ed afferenza

Ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorati di Ricerca emanato con D.R.n. 997 del 16 dicembre 2003, si istituisce la Scuola di Dottorato in "Studi storici", la quale afferisce amministrativamente al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi di Trento e, compatibilmente con le esigenze del Dipartimento stesso, ne utilizza strutture ed attrezzature.

Art. 2 - Obiettivi

La Scuola di Dottorato in "Studi storici" si propone, eventualmente anche in Consorzio con altri istituti di ricerca, altre Università, enti pubblici di ricerca o qualificate strutture private ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorati di Ricerca, di svolgere un programma formativo post-Laurea di secondo livello o equivalenti concernente, in chiave interdisciplinare, i contenuti e le metodologie per la ricerca scientifica nell'area delle scienze storiche, con particolare riferimento ai temi della comunicazione politica.

Art. 3 - Organi della Scuola di dottorato

Organi della Scuola sono: il Collegio dei Docenti; il Coordinatore.

Art. 4 - Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti si compone di almeno otto tra professori ordinari, professori associati e ricercatori incardinati nell'Ateneo di Trento, oltre ai docenti delle Università consorziate, e viene integrato da altri docenti italiani o stranieri provenienti da altri istituti di ricerca che abbiano aderito alla Scuola.

Il Collegio dei Docenti svolge i compiti stabiliti all'art. 12, comma 5 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorati di Ricerca, e in particolare:

- a) predispone l'organizzazione scientifica e didattica della Scuola;
- b) approva la relazione annuale di cui all'art. 13, terzo comma, lett. e) e art. 15 comma 1 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole e Dottorati di Ricerca predisposta dal coordinatore;



- c) presenta al Dipartimento le richieste annuali di finanziamento per le borse e per il funzionamento della Scuola, da trasmettere ai competenti Organi di Ateneo;
- d) propone convenzioni con altre Università e con altri enti pubblici e privati;
- e) organizza le prove di ammissione alla Scuola e l'esame per il conseguimento del titolo.

Art. 5 - Coordinatore e Vice-Coordinatore della Scuola di dottorato

Il Coordinatore è eletto dal Collegio dei Docenti tra i professori di prima e seconda fascia che ne fanno parte e che prestano servizio presso l'Università di Trento è il responsabile della Scuola di Dottorato, ne indirizza le attività e la rappresenta come previsto dall'Art. 13 del Regolamento Scuole di Dottorato.

Il Vice Coordinatore è eletto dal Collegio dei Docenti tra i professori di prima e seconda fascia che ne fanno parte e che prestano servizio presso l'Università di Trento, e fa le veci del Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.

Entrambe le cariche hanno durata triennale.

Art. 6 - Tutor

Ai dottorandi viene assegnato un tutor, che è nominato dal Collegio dei Docenti e può essere individuato anche al di fuori del Collegio dei Docenti.

Compito del tutor è, d'intesa con il coordinatore, agevolare l'inserimento nella Scuola del dottorando affidatogli, seguirne il percorso scientifico e formativo in tutte le sue fasi e guidarlo nella preparazione della tesi.

Art. 7 - Obiettivi formativi specifici

Con la Scuola di Dottorato in "Studi storici", si intende istituire un percorso idoneo a formare un ricercatore nelle discipline storiche. I dottori di ricerca in Studi Storici dovranno essere in grado di individuare in quest'ambito ampie problematiche e progettare una ricerca specifica; individuare ed utilizzare in modo competente le fonti del caso; raggiungere e utilizzare bibliografia internazionale; organizzare il materiale raccolto in una stesura adeguata.

Art. 8 - Attività formative istituzionali

Nel primo e nel secondo anno di Corso della Scuola di Dottorato in "Studi storici", si prevede



lo svolgimento di incontri scientifici per almeno 80 ore, strutturati in moduli di almeno 20 ore. Nel terzo anno, l'attività didattica deve articolarsi in sessioni scientifiche di almeno quaranta ore complessive, articolate in moduli di almeno 20 ore.

Ogni modulo può essere affidato dal Coordinatore ad uno o più responsabili; si svolge tramite sessioni scientifiche organizzate con la partecipazione di docenti italiani e stranieri, interni ed esterni al Collegio dei Docenti, strutturati in modo da favorire momenti di discussione con i dottorandi.

Ogni modulo ha ad oggetto tematiche interdisciplinari relative in primo luogo alla metodologia della ricerca scientifica ed ai contenuti basilari della formazione dello storico.

Dal secondo anno di Corso, i dottorandi possono iniziare i periodi di soggiorno per ricerche presso istituzioni straniere.

Art. 9 - Modalità di svolgimento delle attività formative

La partecipazione alle attività scientifiche in cui si articola la didattica della Scuola è obbligatoria per i dottorandi, che potranno di volta in volta chiedere motivatamente al Collegio Docenti di essere esentati dalla partecipazione; tale autorizzazione non è richiesta allorché le assenze siano dovute a maternità, servizio militare o grave e documentata malattia.

La struttura della didattica è di tipo seminariale; negli incontri sarà dato largo spazio alla presentazione e discussione dei risultati raggiunti dai dottorandi nelle loro ricerche.

Saranno favoriti periodi di permanenza all'estero per lo svolgimento della tesi, secondo le esigenze specifiche di ciascuna ricerca.

Al Collegio dei Docenti se si tratta di periodi superiori a sei mesi ed al Coordinatore in caso contrario, spetta l'approvazione della proposta del dottorando relativa alle sedi di lavoro ed alle ricerche da svolgere all'estero.

Il Collegio dei Docenti può decidere di ricomprendere, tra le attività formative curriculari, anche la partecipazione dei dottorandi a Convegni ed incontri scientifici di livello nazionale ed internazionale.

Art. 10 - Manifesto degli studi

Per ogni anno accademico, viene redatto, a cura del Collegio dei Docenti, un manifesto degli studi, nel quale devono essere indicati:



- a) i nominativi del Coordinatore e del Collegio dei Docenti;
- b) le attività scientifiche e didattiche, l'articolazione ed il contenuto dei moduli ed il loro calendario;
- c) le attività scientifiche e didattiche extracurricolari disponibili presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali ed, eventualmente, presso altre istituzioni, comunque utili per la formazione dei dottorandi;
- d) la frequenza minima ai corsi richiesta ai dottorandi per il passaggio agli anni successivi e per l'ammissione alla discussione finale;
- e) le modalità relative al passaggio agli anni successivi e all'ammissione alla discussione finale;
- f) le strutture utilizzabili dai dottorandi per l'attività di ricerca.

Art. 11 - Requisiti di ammissione

I requisiti di ammissione alla Scuola sono quelli previsti nell'art. 18 del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 997 del 16 dicembre 2003.

Art. 12 - Svolgimento dell'esame di ammissione

L'accesso alla Scuola avviene tramite una procedura selettiva, basata su una prova scritta ed una orale comprensiva di una verifica delle conoscenze linguistiche, volta ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca.

La prova si conclude con una valutazione comparativa dei candidati.

Il calendario delle prove d'esame viene comunicato agli interessati tramite pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Trento, almeno venti giorni prima della prima prova.

Art. 13 - Commissione giudicatrice per l'accesso alla Scuola

Su proposta del Collegio dei Docenti della Scuola, il Rettore nomina la Commissione giudicatrice. Le modalità per la formazione delle Commissioni sono quelle previste dall'art. 20 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorati di Ricerca emanato con D.R. n. 997 del 16 dicembre 2003.



Art. 14 - Modalità di ammissione

L'ammissione alla Scuola avviene in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione esaminatrice fino alla decorrenza del numero dei posti stabiliti dal Bando rettorale.

Le modalità relative alla comunicazione delle graduatorie ed ai casi di decadenza, rinuncia ed esclusione sono quelle previste dall'art. 21 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorati di Ricerca emanato con D.R. n. 997 del 16 dicembre 2003.

Art. 15 - Incompatibilità

L'iscrizione alla Scuola non è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre Scuole o Corsi di Dottorato ed a master di primo e secondo livello.

Il Collegio dei Docenti può deliberare per l'incompatibilità di altre attività extracurricolari, se risultano di impedimento alla frequenza della Scuola.

Art. 16 - Ammissione agli anni successivi

Per l'ammissione dal primo al secondo e dal secondo al terzo anno di Corso e per l'ammissione alla discussione finale, è necessaria l'acquisizione di 50/60 crediti.

I 60 crediti che il dottorando deve ottenere per ogni anno di Corso si suddividono come segue: 30 crediti si imputano alla verificata frequenza delle attività didattiche e seminariali, 30 crediti alla presentazione di tre relazioni (scritte e orali, 10 crediti per ciascuna) concernenti temi collegati all'attività di ricerca del dottorando e tali da consentire di verificare il suo avanzamento negli studi da parte del Collegio dei Docenti. L'ammissione è concessa dal Collegio dei Docenti, verificata l'acquisizione dei crediti necessari in base ai criteri indicati.

Art. 17 - Diritti e doveri dei dottorandi

Diritti e doveri dei dottorandi della Scuola sono quelli fissati nell'art. 24 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorati di Ricerca emanato con D.R. n. 997 del 16 dicembre 2003.

Essi valgono anche per i dottorandi stranieri che stanno trascorrendo presso la Scuola il



periodo di frequenza valido ai fini del riconoscimento reciproco che fonda il Dottorato internazionale.

Art. 18 - Conseguimento del titolo

Il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in "Studi storici", che avviene con le modalità previste dagli articoli 25, 26 e 27 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorati di Ricerca emanato con D.R. n. 997 del 16 dicembre 2003, viene concesso a seguito del superamento dell'esame finale, che consisterà nella discussione di una tesi di dottorato previamente presentata alla Commissione giudicatrice .

A tale riguardo, il Collegio dei Docenti propone al Rettore l'istituzione della Commissione giudicatrice per la prova finale, composta eventualmente anche da membri appartenenti ad istituzioni scientifiche straniere.

L'accesso all'esame finale è deliberato dal Collegio dei Docenti, previo parere articolato concernente l'attività svolta nel triennio di frequenza e la qualità del lavoro di tesi.

Art. 29 - Carta dei servizi

Il Coordinatore si impegna a garantire ai dottorandi un servizio di tutorato ed a farsi tramite presso l'Opera universitaria onde agevolare loro la fruizione dei servizi di vitto e alloggio.

Art. 20 - Norme transitorie

Il presente Regolamento non pregiudica la salvaguardia dei diritti acquisiti relativamente ai cicli dei Dottorati in corso di svolgimento.

Art. 22 - Modifica delle Norme attuative

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento Scuole di Dottorato e successivamente alla attivazione della Scuola, ogni modifica alle presenti Norme attuative deve essere approvata dal Dipartimento di Scienze Umane e sociali, sentito il Collegio Docenti, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito Web del Dipartimento.



Art. 23 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente menzionato nelle presenti Norme attuative vale quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorati di Ricerca emanato con D.R. n. 997 del 16 dicembre 2003.